

**Risposta n. 115/2026**

***OGGETTO: Inapplicabilità dell'esenzione a trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l'integrazione effettiva del controllo di diritto – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD – Abusività fattispecie di conferimento di partecipazioni dalla Società alla NewCo in regime di c.d. realizzo controllato, preordinato alla donazione delle azioni di NewCo ai figli, per vantaggio fiscale indebito riscontrabile in termini di minore imposta di donazione – Articolo 177, comma 2, del TUIR e articolo 16, lettera b), del TUSD***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante rappresenta di aver fondato la Società, capogruppo di un Gruppo di oltre sessanta società operative, che si occupa della gestione del servizio di tesoreria accentrata e della liquidità del Gruppo, del supporto al finanziamento e all'acquisizione di specifici servizi, dell'accesso al credito per le controllate, nonché della gestione della fiscalità in qualità di società consolidante e società capogruppo IVA, oltre ad occuparsi direttamente di alcuni asset immobiliari (cfr. punto 6 della documentazione integrativa).

L'*Istante* dichiara che la *Società* realizza un fatturato annuo consolidato pari a circa 1.000 milioni di euro, un utile netto consolidato di 85 milioni di euro e dispone di un patrimonio netto contabile consolidato pari a 1.064 milioni di euro.

In particolare, l'*Istante* riferisce di detenere in piena proprietà il 94,75 per cento del capitale della *Società* - costituito da n. 30.000.000 di azioni - e che il restante 5,25 per cento è di proprietà di sua *Moglie*, la quale svolge l'incarico di *amministratore unico della Società*.

L'*Istante*, di comune accordo con la *Moglie*, rappresenta di voler riorganizzare la *governance* e la struttura della *Società*, al fine di renderla più adeguata e, al contempo, più tutelata in vista del graduale passaggio generazionale della proprietà del *Gruppo* in favore dei due figli e, in parte, dei rispettivi quattro nipoti.

In particolare, tramite due entità giuridiche differenti, l'*Istante* dichiara di voler rafforzare la separazione tra la proprietà familiare e la gestione operativa del *Gruppo*, preservando la stabilità e la continuità dello stesso anche in prospettiva successoria.

In una prima fase, infatti, l'*Istante* intende costituire una *holding* familiare (di seguito, *NewCo*), conferendo *uno actu* il 100 per cento delle partecipazioni detenute con la *Moglie* nella *Società*, in regime di c.d. realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in poi, TUIR).

Al riguardo, l'*Istante* afferma che, attraverso il conferimento - da cui non emergerebbe alcun reddito, tenuto conto che lo stesso avverrebbe al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite di importo complessivamente pari a 97 milioni - lui e la *Moglie* diverrebbero gli unici proprietari di *NewCo* e quest'ultima, a

sua volta, otterrebbe il 100 per cento della *Società* conferita e, per l'effetto, il controllo del *Gruppo*.

L'*Istante* precisa, inoltre, che nello statuto di *NewCo* (*cf.* articolo 6 della bozza di statuto definitivo allegata in sede di documentazione integrativa) sono previste tre distinte categorie di azioni, ciascuna con diritti amministrativi specifici:

- n. 13.800.000 azioni di classe A, dotate di ordinari diritti di voto in assemblea e corrispondenti al 46 per cento del capitale sociale di *NewCo*, di cui il 40,75 per cento detenuto dall'*Istante* e il restante 5,25 per cento dalla *Moglie*, che, nel complesso, avrebbero l'88,46 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria;

- n. 14.400.000 azioni di classe B, prive di diritti di voto in assemblea e corrispondenti al 48 per cento del capitale sociale di *NewCo*, interamente detenute dall'*Istante*;

- n. 1.800.000 azioni di classe C, dotate di specifici diritti di veto su determinate materie di straordinaria amministrazione in aggiunta ai diritti ordinari già previsti anche per le azioni A, corrispondenti al 6 per cento del capitale sociale di *NewCo* e all'11,5 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, interamente detenute dall'*Istante* che, eventualmente, in sede di testamento, potrebbero essere riservate, in parte, a persone di sua fiducia. Al riguardo, l'articolo 6.1 della bozza di statuto stabilisce che "*Qualora una o più Azioni C siano trasferite a qualsiasi titolo in piena proprietà a un socio già titolare di Azioni A, le stesse saranno automaticamente convertite in Azioni A. Per chiarezza, tale conversione non avrà luogo ove ad un socio titolare di Azioni A sia trasferita la nuda proprietà di Azioni C*".

Al riguardo, l'*Istante*, in sede di documentazione integrativa, al punto 11, ha precisato che *"I diritti speciali attribuiti alle Azioni C possono riassumersi come segue:*

i. *Diritto di un veto assembleare rafforzato (contenuto all'articolo 15.2 dello Statuto) limitato esclusivamente ad alcune materie sensibili quali: gli aumenti di capitale a pagamento, le operazioni di fusioni/scissioni ovvero di emissione/modifica di obbligazioni, le modifiche di articoli specifici dello statuto, le operazioni su azioni proprie, nonché la concessione del gradimento ex articolo 10.11 dello stesso Statuto;*

ii. *Diritto di nominare un consigliere su un totale di tre/sette membri del CdA (come previsto dall'articolo 17.1 dello Statuto). In particolare, mentre un amministratore è nominato dai soci titolari di Azioni C, gli altri amministratori che esprimono la maggioranza del Consiglio di Amministrazione (e possono quindi governare Newco in autonomia, salvo le restrizioni del seguente paragrafo iii.) sono nominati a maggioranza dall'assemblea dei soci, e quindi in linea generale dagli azionisti A;*

iii. *Diritto di veto in CdA sulle materie indicate all'art. 18.4 dello Statuto. Si tratta in particolare delle decisioni che comportano: l'incremento dei compensi degli amministratori oltre certe soglie, le dismissioni di immobili oltre una certa soglia di rilevanza economica ovvero di partecipazioni di controllo o rami d'azienda, il conferimento di istruzioni per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società controllate in relazione alle medesime materie riservate;*

iv. *Diritto di veto rispetto alle distribuzioni di utili che eccedono la soglia del 15% dell'utile d'esercizio realizzato dalla società".*

In particolare, nella medesima sede, *l'Istante* ha chiarito che "*i limiti posti al controllo degli Azionisti A operano in ambiti molto limitati e sono esclusivamente finalizzati a tutelare l'integrità del patrimonio imprenditoriale, evitando che - venuto meno il controllo da parte dell'Istante - possano essere adottate decisioni potenzialmente dannose per il futuro del Gruppo. In altri termini, la funzione delle Azioni C non è quella di interferire con la normale attività gestionale, bensì di costituire un presidio di salvaguardia, coerente con la volontà dell'Istante di favorire il passaggio generazionale, preservando al contempo il valore e la stabilità del Gruppo.*".

In una seconda fase, subito dopo il conferimento delle partecipazioni della *Società* in *NewCo*, *l'Istante* intende trasferire ai propri discendenti in linea retta (due figli e quattro nipoti *ex filii*) partecipazioni complessivamente pari al 90 per cento del capitale sociale di *NewCo*, tramite un patto di famiglia di cui all'articolo 768-bis del codice civile (di seguito, *Patto di famiglia* e unitamente al conferimento, *Riorganizzazione*).

In particolare, dalla bozza del *Patto di famiglia* allegata in sede di documentazione integrativa, emerge che *l'Istante* trasferirà con distinti atti:

- ai due figli, in piena proprietà e in regime di comunione, n. 12.225.000 azioni A di *NewCo*, corrispondenti al 40,75 per cento del capitale sociale di quest'ultima e munite, complessivamente, del 78,36 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
- a ciascuno dei quattro nipoti *ex filii*, la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto, di n. 3.600.000 azioni B (prive di diritti di voto) di *NewCo*, pari al 12 per cento del capitale sociale;

Dopo il *Patto di famiglia*, *l'Istante* rappresenta che:

- la *Moglie* manterrebbe la proprietà di n. 1.575.000 azioni A, pari al 5,25 per cento del capitale sociale di *NewCo*;
- mentre egli manterrebbe la proprietà di tutte le azioni C, rappresentative del 6 per cento del capitale sociale ed equivalenti all'11,5 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oltre al diritto di usufrutto riservatosi su tutte le azioni B (pari al 48 per cento del capitale sociale e prive di diritti di voto), la cui nuda proprietà è attribuita ai quattro nipoti.

Pertanto, *Istante* evidenzia che, all'esito del *Patto di famiglia*, i due figli, pur disponendo di meno del 50 per cento del capitale sociale di *NewCo*, avrebbero in ogni caso l'equivalente dell'78,36 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. In tal modo, *Istante* ritiene di trasferire il controllo di diritto di *NewCo* ai due figli, che si impegneranno ad esercitare tramite un rappresentante comune, nominato appositamente tra soggetti esperti e, in ogni caso, terzi rispetto ai genitori e ai figli stessi (*cf.* punto 9, istanza di documentazione integrativa e articolo 3 della bozza di regolamento di comunione allegata).

Tanto premesso, *Istante* chiede se:

1. con riferimento all'attribuzione delle partecipazioni detenute in *NewCo* ai propri due figli, mediante il *Patto di famiglia*, possa trovare applicazione l'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, considerando che le azioni di tipo A (oggetto del trasferimento), sebbene permettano ai due figli beneficiari di disporre della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, non consentirebbero a questi ultimi di detenere una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale di *NewCo* (Quesito 1);

2. la complessiva operazione di *Riorganizzazione*, da attuarsi tramite il conferimento di azioni per costituire la *NewCo* e il successivo *Patto di famiglia* - consentendo di beneficiare, rispettivamente, del regime di realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, e dell'esenzione dall'imposta di donazione in relazione al trasferimento delle azioni A da parte dell'*Istante* in favore dei due figli, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD - configuri o meno un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (Quesito 2).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Con riferimento al Quesito 1), l'*Istante* ritiene che il *Patto di famiglia*, avuto riguardo alla sola attribuzione delle azioni A in favore dei due figli, possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, in quanto il trasferimento del 40,75 per cento del capitale sociale di *NewCo* attribuirebbe in ogni caso ai figli il controllo di quest'ultima, considerando che agli stessi verrebbe riconosciuta la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, *i.e.* il 78,36 per cento, in linea con quanto previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, richiamato dalla disposizione di esenzione.

Secondo l'*Istante*, infatti, sia la lettera della norma in esame che la prassi applicativa della stessa, confermerebbero l'irrilevanza del fatto che le azioni A trasferite ai figli siano, o meno, superiori al 50 per cento del capitale sociale di *NewCo* e l'irrilevanza dell'attribuzione, nello statuto di quest'ultima, di specifici diritti amministrativi e di veto con riferimento alle azioni C, mantenute dall'*Istante*, atteso che

le azioni A, oggetto di trasferimento, conferiscono, in ogni caso, ai figli beneficiari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Invero, ad opinione dell'*Istante*, il suddetto trasferimento, attuato mediante il *Patto di famiglia*, consentirebbe ai figli di esercitare il pieno controllo amministrativo e gestionale di *NewCo* e di prendere tutte le decisioni ordinarie "*incluse la nomina della maggioranza degli amministratori e l'approvazione dei bilanci. I diritti di veto attribuiti alle azioni C, infatti, sarebbero limitati a specifiche operazioni straordinarie che potrebbero compromettere l'integrità patrimoniale del Gruppo*".

L'*Istante* ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, sia applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter* del TUSD, in quanto il delineato *Patto di famiglia*, coerentemente con la *ratio* della norma, permette l'avvio del passaggio generazionale della proprietà del *Gruppo*, preservando, al contempo, la continuità, l'integrità e la piena operatività dello stesso, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, si integrano nella fattispecie tutti gli altri requisiti richiesti espressamente dalla norma, ossia che:

- i. i destinatari del trasferimento siano, in comproprietà, i discendenti diretti del trasferente;
- ii. il voto in assemblea sia esercitato da un loro rappresentante comune, all'uopo nominato;
- iii. i figli beneficiari si impegnino a mantenere il controllo di *NewCo* per almeno cinque anni, rendendo un'apposita dichiarazione in tal senso.

Con riferimento al Quesito 2), invece, l'*Istante* ritiene che la complessiva *Riorganizzazione* prospettata non integri una fattispecie di abuso del diritto ai sensi

dell'articolo 10-*bis* dello Statuto del Contribuente per carenza dei relativi presupposti applicativi.

In particolare, ad opinione dell'*Istante*, la suddetta *Riorganizzazione* non comporterebbe la fruizione di alcun vantaggio fiscale indebito, considerato che:

1. nella prima fase, il conferimento delle partecipazioni dalla *Società* nella *NewCo*, da attuarsi in regime di realizzo controllato, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del TUIR, non comporterebbe una rivalutazione indebita del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite, atteso che le stesse manterrebbero in *NewCo* lo stesso costo fiscale che avevano in capo all'*Istante* e alla *Moglie*, prima del conferimento. Inoltre, secondo l'*Istante*, il suddetto regime di favore non determinerebbe alcun salto d'imposta a seguito del *Patto di famiglia*, giacché le azioni A e B trasferite, rispettivamente, ai due figli e, la nuda proprietà delle seconde, ai quattro nipoti, continuerebbero ad essere iscritte al medesimo costo fiscale originario di iscrizione delle azioni conferite alla *Newco*;

2. nella seconda fase, il *Patto di Famiglia*, avente ad oggetto l'attribuzione ai figli delle azioni A, beneficerebbe dell'esenzione dall'imposta di donazione, conformemente alla lettera e alla *ratio* della norma agevolativa, a condizione che i beneficiari del trasferimento acquisiscano il controllo di diritto di *NewCo*, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, e lo mantengano per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Inoltre, a parere dell'*Istante*, la complessiva *Riorganizzazione* sarebbe dotata di sostanza economica, in quanto la stessa verrebbe realizzata con gli strumenti giuridici tradizionali ed espressamente previsti dal legislatore tributario per gestire il passaggio generazionale nella proprietà e nella *governance* dell'impresa familiare, al fine di:

- separare la proprietà dalla gestione diretta del Gruppo, "*così da poter affrontare eventuali futuri conflitti o divergenze di veduta strategiche ad un livello diverso rispetto a quello operativo, evitando di mettere a rischio la governabilità del Gruppo*";
- ed evitare la frammentazione delle quote della *Società* e, per l'effetto, l'ingresso di soci estranei alla famiglia nella compagine di controllo.

Da ultimo, *l'Istante* rappresenta che i vantaggi fiscali, eventualmente fruibili con la prospettata *Riorganizzazione*, non sarebbero essenziali giacché, nell'ipotesi in cui si escluda l'applicabilità dell'esenzione in esame, *l'Istante* dichiara l'intenzione di voler procedere, in ogni caso, all'avvio del passaggio generazionale, trasferendo, mediante il prospettato *Patto di famiglia*, rispettivamente le azioni A e B di *NewCo* ai figli e ai nipoti.

Infatti, *l'Istante* ritiene che il patto di famiglia sarebbe comunque lo strumento idoneo e maggiormente adeguato a garantire che tutto quanto attribuito ai propri eredi legittimi "*non sarebbe suscettibile di contestazioni in sede successoria, stante la non applicabilità degli istituti della collazione e della riduzione*".

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento al Quesito 1) si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUSD), come modificato con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dispone che:

*«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.*

*In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.*

*In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.*

*Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della*

*sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».*

Come chiarito con la circolare 22 gennaio 2008, n. 3 - richiamata anche dalla successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, e dalla più recente risposta ad interpello 1° febbraio 2023, n. 185 - *"La norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli obbligazionari). Per analoghi motivi, l'esenzione non può trovare applicazione nei casi in cui beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia "discendente" o "coniuge" del dante causa".*

In merito alle modifiche legislative apportate dal richiamato d. lgs n. 139 del 2024, la relativa relazione illustrativa ha chiarito che la finalità delle stesse è quella di individuare *"in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati [...].*

*A tal fine è stabilito che:*

*- nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;*

- in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

- in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), la norma in esame prevede che non sono soggetti all'imposta di successione e di donazione i trasferimenti di partecipazioni, in favore dei discendenti e del coniuge, mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.

Il richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, inserito nel Capo V relativo alle società per azioni, stabilisce che «Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».

La sussistenza delle predette condizioni, necessarie all'applicazione dell'esenzione in esame, è stata da ultimo ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare:

- l'ordinanza del 21 marzo 2026, n. 6799, nel richiamare *"la giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass. 28/02/2023, n. 6077; Cass. 17 marzo 2021, n. 7429; Cass. 28/02/2023, n. 6082)"*, ha chiarito che *"le condizioni per l'esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare "il controllo" della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento"*;

- l'ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616, ha precisato che il controllo di diritto rappresenta *"una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere"*.

In merito al trasferimento delle quote di partecipazione societaria in comunione, si evidenzia che *"L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di "comproprietà", a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria"* (cfr. risposta ad interpello 18 marzo 2024, n. 72).

Ai fini della verifica della sussistenza del trasferimento di un effettivo controllo di diritto, presupposto necessario per fruire dell'esenzione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, chiarito che è rilevante esaminare, caso per caso, la portata di eventuali clausole statutarie o patti parasociali che - nel riservare particolari diritti al dante causa - determinino il depotenziamento e, per l'effetto, anche l'esclusione del controllo di diritto formalmente trasmesso agli aventi causa.

Ciò posto, nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, è necessario verificare, oltre alla ricorrenza degli altri presupposti, la sussistenza in capo ai due figli beneficiari del *Patto di famiglia* di un'effettiva e reale situazione di controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Da quanto emerge dall'istanza, l'oggetto del trasferimento, attuato mediante il *Patto di famiglia*, a favore dei due figli, in regime di comproprietà, è rappresentato dalla piena proprietà di azioni di tipo A, rappresentanti il 40,75 per cento del capitale sociale della *NewCo*, ma alle quali, in virtù della diversificazione delle classi di azioni costituenti le partecipazioni complessive in *NewCo*, corrisponde la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, *i.e.* il 78,36 per cento.

A seguito del perfezionamento del *Patto di famiglia* - atteso che le azioni B, pari al 48 per cento del capitale sociale di *NewCo*, (la cui nuda proprietà è oggetto di trasferimento ai nipoti) sono prive di diritto di voto - *Istante* continuerà a detenere tutte le azioni C, dotate di diritti speciali, pari al 6 per cento del capitale sociale di *NewCo* e corrispondenti all'11,5 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

Nonostante l'*Istante* dichiarò di trasferire il controllo di diritto ai figli, in quanto agli stessi spetterebbe più della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, dall'analisi delle disposizioni statutarie emerge quanto segue.

L'articolo 12.1 della bozza di statuto stabilisce che per partecipazioni di controllo si debba fare riferimento ad *un numero di azioni della Società che complessivamente rappresentano una Partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria sulla nomina e revoca degli amministratori (la "Partecipazione di Controllo")*" (cfr. articolo 12.1 della bozza di statuto allegata in sede di documentazione integrativa).

L'articolo 15.2 dello statuto di *NewCo* prevede, inoltre, che *"L'assemblea delibera sulle seguenti materie:*

*(a) aumenti di capitale a pagamento (fatta eccezione per gli aumenti di capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.);*

*(b) fusioni, scissioni e trasferimenti d'azienda;*

*(c) l'emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, nonché la modifica del regolamento e ogni altra operazione concernente obbligazioni o altri strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi dalla Società (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il rimborso anticipato o la proroga della scadenza);*

*(d) qualsiasi modifica degli articoli della Sezione III e degli articoli [15, 16, 17, 18, 19 e 21] del presente statuto;*

*(e) acquisto e disposizione di azioni proprie;*

*(f) la concessione del gradimento ai sensi dell'articolo 10.11 che precede;*

*in prima e in ogni successiva convocazione, con le seguenti maggioranze:*

*(i) sinché siano in essere Azioni C, con le maggioranze di legge e, congiuntamente, il voto favorevole unanime di tutti i titolari di Azioni C;*

*(ii) laddove non vi fossero Azioni C in essere, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale."*

Lo statuto, quindi, pur prevedendo, in via generale, che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge, già al punto 15.2 prevede un voto rafforzato che, in sostanza, rivela che per una serie di decisioni rilevanti ai fini della *governance* di *NewCo*, le maggioranze previste dalla legge non sono sufficienti a determinare la volontà assembleare, in quanto per determinare le deliberazioni è sempre imprescindibile il voto congiuntamente favorevole degli azionisti C, ossia del solo donante, il quale, per l'effetto, ha il potere di condizionare la manifestazione della volontà assembleare.

L'influenza determinante dell'*Istante* sulla *NewCo* sembra essere confermata anche da altri articoli della bozza di statuto allegata, tra cui l'articolo 17, che riserva il potere esclusivo agli azionisti C di nominare, sostituire e revocare, autonomamente, uno dei membri del consiglio di amministrazione, senza la partecipazione o il voto favorevole degli azionisti A.

Al contempo, ai sensi dell'articolo 18, si riservano all'amministratore, così designato, degli ulteriori diritti particolari, giacché si richiede il concorrente voto favorevole di quest'ultimo per approvare le delibere su una serie di materie particolarmente impattanti sulla *governance* societaria, ossia: "

*(a) compensi degli amministratori investiti di particolari cariche per importi complessivamente eccedenti la soglia di Euro [100.000,00 (centomila/00)];*

(b) *qualsiasi deliberazione inerente la vendita, o comunque la dismissione a qualsiasi titolo, di beni immobili e diritti reali immobiliari il cui corrispettivo sia superiore a Euro [10.000.000,00 (dieci milioni/00)];*

(c) *qualsiasi deliberazione inerente la vendita, o comunque la dismissione a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali di controllo, dell'azienda o di un ramo d'azienda della Società;*

(d) [...]

(e) *conferimento di istruzioni per l'esercizio del voto nelle assemblee dei soci di società controllate aventi ad oggetto le materie di cui agli Articoli [15.2] e [18.4]".*

Il punto 18.5 prevede, al riguardo, che "*Laddove non vi fossero Azioni C in essere, qualsiasi deliberazione inerente le materie indicate nel precedente articolo 18.4 dovrà essere approvata con deliberazione dell'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale*".

Quindi, pur essendo riservata la nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione ai figli titolari delle azioni A, il donante mantiene un ampio ventaglio di poteri decisionali, tali da comprimere fortemente il controllo di diritto dei due figli donatari, sino a giungere al vero e proprio veto su decisioni strategiche per la società.

Infine, appare utile menzionare anche la previsione del punto 21.2 lettera b), in base alla quale l'utile netto risultante dal bilancio nella misura del "*15% (quindici per cento) verrà distribuito ripartendolo tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da essi posseduta, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il*

65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e, ove vi siano Azioni C, il voto concorrente di tutti i soci titolari di Azioni C".

Infatti, nel caso di specie, i figli beneficiari del *Patto di Famiglia* avrebbero formalmente più del 50% dei voti ordinari esercitabili in assemblea ma meno del 50% del capitale sociale di *NewCo*, quindi, emerge che da soli non possono determinare l'esito della delibera sugli utili, perché occorre raggiungere il voto favorevole del 65% del capitale sociale e congiuntamente l'indispensabile e necessario voto favorevole anche dell'unico azionista C, ossia il padre/donante.

Pertanto, senza il padre nessuna politica di distribuzione diversa dal minimo statutario sarebbe possibile e, di conseguenza, la volontà assembleare dei beneficiari risulta gravemente compromessa rispetto all'ingerenza del disponente che resta socio votante e decisivo.

In sostanza, i diritti amministrativi speciali, concentrati esclusivamente in capo all'*Istante* (dante causa del *Patto di famiglia*), si esplicano, principalmente, in diritti di veto in ordine a specifiche operazioni di amministrazione non solo tipicamente straordinarie, bensì anche afferenti la gestione societaria di natura ordinaria - in particolare, con riferimento alle delibere di distribuzione di utili che eccedono la soglia del 15% dell'utile d'esercizio realizzato dalla società - tali da incidere significativamente sul sostanziale controllo di diritto che egli dichiara di voler trasferire in comproprietà ai propri due figli, tramite le azioni A.

A tal riguardo, si evidenzia che la Corte di Cassazione - nell'ipotesi di donazione in favore dei figli della nuda proprietà dell'intero capitale sociale di una s.r.l. con riserva di usufrutto in capo al donante - ha escluso l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo

3, comma 4-ter, del TUSD, in assenza di diritto di voto con riferimento alle delibere di distribuzione degli utili, riservato - per previsione statutaria - all'usufruttuario.

In particolare, la Corte ha chiarito che *"Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un "controllo di diritto" ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria"* (cfr. ordinanza n. 6166 del 2026).

Affinché possa operare l'esenzione prevista dal comma 4-ter dell'articolo 3 del TUSD non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella "forma", ma è necessario che tale controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza con riferimento all'adozione delle delibere sulle materie che rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria - al fine di consentire l'effettivo passaggio generazionale - e che gli stessi siano dunque in grado di deliberare nell'assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali.

Nel caso di specie, i diritti speciali di cui sono dotate le azioni C, tutte possedute dall'*Istante*, sembrano disattendere - ponendosi in contrasto con la *ratio* dell'agevolazione *de qua* - l'intenzione di lasciare subentrare pienamente i figli nel controllo di *NewCo*, atteso che tali poteri condizionano in modo rilevante il potere e l'autonomia di gestione dei beneficiari a cui, di conseguenza, non è attribuita nella sostanza - come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità - *"una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso"*.

Alla luce dei documenti allegati all'istanza di integrazione e dei chiarimenti giurisprudenziali sopra esposti, pertanto, si ritiene che la donazione, tramite il *Patto di famiglia*, del 40,75 per cento del capitale sociale della *NewCo*, effettuata dall'*Istante* nei confronti dei due figli, non possa beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di donazione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, in quanto la stessa non consente il trasferimento ai beneficiari dell'effettivo controllo di diritto della *NewCo* ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e, per l'effetto, il *Patto di famiglia* prospettato sconta l'imposta di donazione in misura ordinaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUSD.

Tanto premesso, con riferimento al Quesito 2) antiabuso, si rileva, preliminarmente, che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine all'abusività di una determinata fattispecie ai sensi dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le istanze di interpello, presentate ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera c), della citata legge, devono indicare, tra l'altro, come specificato con la circolare 1° aprile 2016, n. 9/E (par. 1.3):

- 1) gli elementi qualificanti l'operazione;
- 2) il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- 3) le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto.

Secondo il disposto del comma 1 del citato articolo 10bis, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici", anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 (di seguito, "Atto di indirizzo"), la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3, il Legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla

verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo l'indebito vantaggio fiscale in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata.

Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio fiscale, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito).

Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali.

Nel caso di specie, l'*Istante* chiede una valutazione antiabuso, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in ordine alla complessiva operazione di *Riorganizzazione*, da attuarsi tramite il conferimento di azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della *Società* per costituire la *NewCo* e il successivo *Patto di famiglia*, consentendo di beneficiare, rispettivamente, del regime di realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, e dell'esenzione dall'imposta di donazione in relazione al trasferimento delle azioni A da parte dell'*Istante* in favore dei due figli, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.

Occorre rilevare, al riguardo, che, in base al contenuto del sopra richiamato Atto di indirizzo, nell'ambito di "singole operazioni" la ricerca della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve avvenire guardando alla "*ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata*".

Per quanto concerne la prima operazione della *Riorganizzazione*, dal punto di vista delle imposte sui redditi, si osserva che l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento, stabilisce che «[i]n caso

*di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».*

Con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta").

Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l'operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l'utilizzo del regime del realizzo di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare

alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall'articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni *"viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite [...] ai fini dell'applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R."*.

Difatti, tramite la prospettata operazione di conferimento delle partecipazioni non si realizza alcun salto d'imposta e si assicura la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, a condizione che la società conferitaria incrementi, come rappresentato, il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso il conferente. In tal modo, il conferente, a fronte della partecipazione trasferita mediante conferimento, ottiene - grazie alla neutralità fiscale indotta - una quota di partecipazione nella società conferitaria avente valore fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione conferita.

Per quanto riguarda invece il comparto dell'imposta di donazione, si ritiene che l'operazione di conferimento delle partecipazioni in regime di realizzato controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR, seguita dalla donazione delle partecipazioni ottenute nella società conferitaria, integri un'operazione abusiva sindacabile per effetto dell'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, tenuto conto che, con riferimento al Quesito 1), non sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di donazione, in ragione della mancata integrazione del presupposto

oggettivo del trasferimento del controllo di diritto in favore dei due figli, si ritiene che, laddove l'*Istante* ritenga comunque, come dichiarato nell'istanza, di procedere al sopra delineato *Patto di famiglia* in favore dei due figli, per lo stesso sosterà l'imposta di donazione in misura ordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del TUSD.

Il predetto articolo 16 dispone che: «*La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:*

[...]

*b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato [...]*».

A tal riguardo, come affermato nella risposta a interpello 11 dicembre 2019, n. 514, e, da ultimo, ribadito nella risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42, "*La diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato articolo 16 trova la sua "ratio" nella esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che sia al contempo in grado sia di misurare la effettiva capacità contributiva che di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione*".

Nella fattispecie in esame, da quanto dichiarato nell'istanza ed emerso dai documenti contabili prodotti in sede di documentazione integrativa, il valore del patrimonio netto contabile della *Società*, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, risulta

pari a 1.034.379.300 euro, mentre il patrimonio netto della *NewCo*, per effetto del preliminare conferimento, in base al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società mediante l'utilizzo del regime del c.d. realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, sarebbe pari a 97 milioni di euro, ossia al costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Si rileva, infatti, che il predetto conferimento di partecipazioni dalla *Società* alla *NewCo* in regime di c.d. realizzo controllato - preordinato alla donazione delle azioni A ai due figli e della nuda proprietà delle azioni B ai quattro nipoti - consenta, ai fini della determinazione dell'imposta di donazione dovuta, un rilevante abbattimento della base imponibile.

In assenza del delineato conferimento, il prospettato *Patto di famiglia* avrebbe ad oggetto le partecipazioni direttamente detenute dall'*Istante* nella *Società* e, per l'effetto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta di donazione sarebbe determinata in proporzione al valore del patrimonio netto contabile della *Società*, che, come sopra evidenziato, risulta essere più elevato di quello di *NewCo*.

Di conseguenza, la base imponibile determinata, invece, in proporzione al valore del patrimonio netto di *NewCo* - in virtù del preordinato conferimento delle partecipazioni della *Società* - risulta inferiore rispetto al valore indice dell'effettiva capacità contributiva che dovrebbe corrispondere al patrimonio netto della *Società*, le cui quote sono oggetto indiretto della donazione disposta dall'*Istante*.

Il descritto vantaggio fiscale riscontrabile in termini di minore imposta di donazione (a causa del minore valore del patrimonio netto di *NewCo* rispetto a quello della *Società*) deve considerarsi "indebito" in quanto appare in contrasto con la finalità

e con i criteri di semplificazione e oggettiva determinazione posti alla base della quantificazione della base imponibile della citata norma di cui all'articolo 16, lettera *b*), del TUSD.

Con riferimento al requisito della sostanza economica, si ritiene che la costituzione di una seconda *holding* (*i.e. NewCo*) - finalizzata al passaggio generazionale a favore di figli e nipoti - si sostanzia in un'operazione non rispondente alle normali logiche di mercato, giacché appare ultroneo e non necessario aggiungere un ulteriore livello di *governance* rispetto al diretto trasferimento ai discendenti delle azioni detenute dall'*Istante* nella *Società*, già *holding* familiare, ovviamente previa modifica dei diritti di voto esercitabili, al pari di quanto prospettato con riferimento alle categorie di azioni della *NewCo*.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in merito al requisito dell'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale", si rileva che la creazione della *holding* (*NewCo*) di una già esistente *holding* (*Società*), solo al fine di avviare il graduale passaggio generazionale del gruppo di famiglia in favore dei discendenti, appare un'operazione essenzialmente diretta a ottenere il predetto risparmio d'imposta qualificato come indebito per le ragioni già precedentemente evidenziate.

Dall'istanza e dalla documentazione integrativa prodotta, infine, si ritiene che non emergano ulteriori ragioni extrafiscali non marginali idonee di per sé a legittimare e giustificare la creazione della *NewCo* per attuare il prospettato passaggio generazionale, atteso che gli obiettivi che l'*Istante* rappresenta di voler realizzare con la complessiva riorganizzazione appaiono pienamente compatibili con la donazione diretta delle

partecipazioni già detenute dall'*Istante* e dalla *Moglie* nella già esistente *Società holding* familiare.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**